GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 2 ottobre 1923** — **Numero 231**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto n. 1896 del 14 giugno 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre u. s., venne omessa l'indicazione delle firme delle LL. EE. il Ministro della guerra Diaz e il Ministro delle colonie Federzoni, le quali risultano regolarmente apposte nel decreto originale.

Nella relazione di S. E. il Ministro sul R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, riguardante l'istituzione della provincia di Taranto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre u. s., n. 222, per errore di stampa, nel terzo capoverso, 6ª e 7ª linea, dove si legge: sia infine per l'aumento della popolazione, che supera di oltre due terzi quella delle altre città, ecc., deve dirsi: sia infine per l'aumento della popolazione che *supera quella di oltre i due terzi* delle altre città, ecc., come è scritto nel testo originale e qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 1975.
Indennità per il personale del Regio esercito costituente il corpo di spedizione oltremare . . . . Pag. 6197

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1984.
Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare Pag. 6198

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1985.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24. Pag. 6198

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1988.
Modificazione al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, concernente la facoltà di concedere a enti pubblici, a società o a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato . . . . Pag. 6199

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1989.
Cessazione del corso legale e prescrizione dei buoni cartacei da lire una e due. . . . . Pag. 6199

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1991.
Cessazione dell'ulteriore applicazione di tutte le speciali disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 162, sul trattamento delle persone e degli Enti delle provincie venete che abbandonarono la loro residenza o sede in conseguenza della guerra . . . . Pag. 6200

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1996.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . Pag. 6200

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1999.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . Pag. 6201

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1998.
Autorizzazione della spesa di L. 1,610,000 per l'esercizio statale provvisorio della linea di navigazione Palermo-Tunisi. Pag. 6201

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2003.
Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio nel Regno ai sanitari laureati all'estero . . . . Pag. 6201

Relazione al R. decreto 10 settembre 1923, n. 1967 . Pag. 6202

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Quart (Torino), di Pattada (Sassari), di Calimera (Lecce), di Anguillara Sabazia (Roma), di Collelongo (Aquila) e di Terranova di Sicilia (Caltanissetta). . . . . Pag. 6202

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 settembre 1923.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Macerata. Pag. 6205

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute (Elenco n. 11). Pag. 6206

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Trasferimenti di privative industriali . . . . Pag. 6206

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri: Aggiunta all'elenco dei concorrenti ammessi agli esami per la carriera consolare. . Pag. 6208

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 1975.
Indennità per il personale del Regio esercito costituente il corpo di spedizione oltremare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali del Regio esercito italiano costituenti il corpo di spedizione oltremare è dovuta — dal giorno dell'imbarco in Italia per la loro destinazione fino al giorno dello sbarco in Italia per ritorno — la seguente indennità giornaliera speciale, in aggiunta alle ordinarie competenze d'Italia:

Generale di divisione	L. 80.00
Generale di brigata	» 65.00
Colonnello	» 50.00
Tenente colonnello o maggiore	» 35.00
Capitano	» 30.00
Subalterno	» 25.00
Maresciallo	» 12.00
Sergente maggiore	» 7.00
Sergente	» 5.00
Caporale maggiore o caporale	» 2.50
Soldato	» 1.80

Art. 2.

Ai personali, di cui all'articolo precedente, è inoltre dovuta la seguente indennità di equipaggiamento, da pagarsi all'atto della partenza dall'Italia:

Ufficiali generali	L. 800
Ufficiali superiori	» 600
Ufficiali inferiori	» 400
Marescialli	» 200

Coloro che, dopo aver percepita la indennità di equipaggiamento, non entrino a far parte del corpo di spedizione per ragioni dipendenti dall'Amministrazione devono restituirne la metà, mentre coloro che non entrino a far parte del corpo di spedizione per cause indipendenti dall'Amministrazione debbono restituirla per intero.

Non è dovuta la indennità di equipaggiamento a coloro che sono inviati presso il corpo di spedizione solo per disimpegnarvi una temporanea missione.

Art. 3.

Al comandante del corpo di spedizione è dovuta la indennità giornaliera di rappresentanza di L. 30.

Art. 4.

Tutte le competenze (assegni ed indennità) spettanti al corpo di spedizione devono essere pagate in valuta italiana cartacea, oppure nella valuta locale corrispondente, calcolata secondo il corso del giorno di pagamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 114. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1984.
Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di accordo col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti servizi dell'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti sono trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro delle finanze (Ufficio delle pensioni di guerra):

a) soccorsi giornalieri agli invalidi e alle famiglie dei caduti in attesa della pensione;

b) soccorsi ai tubercolotici in attesa della pensione definitiva;

c) sussidi agli invalidi e alle famiglie dei caduti dell'esercito austro-ungarico in attesa della pensione;

d) servizio delle annotazioni marginali sugli atti di nascita degli orfani di guerra.

Art. 2.

La Commissione centrale e le Commissioni provinciali per la erogazione dei sussidi ai combattenti bisognosi, istituite rispettivamente col R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225 e col decreto Ministeriale 25 marzo 1921, sono soppresse. La erogazione dei sussidi verrà fatta con le norme che saranno dettate dal Nostro Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 123. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1985.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1922, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 124. — GRANATA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Cap. 72. — Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle Finanze, ecc.	L.	200,000
Cap. 75. — (Modificata la denominazione). Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali ed a quello di altre amministrazioni in servizio presso le ragionerie medesime	»	—
Cap. 87. — Spese per i servizi del Tesoro	»	200,000
Cap. 90-*bis* (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento per lavori eseguiti nell'interesse delle gestioni di guerra	»	150,000
Cap. 90-*ter* (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento per lavori eseguiti nell'interesse del Collegio arbitrale istituito con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698	»	15,000
Cap. 90-*quater* (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento per lavori eseguiti nell'interesse del Collegio arbitrale istituito colla legge 29 dicembre 1921, n. 1979	»	7,500
Cap. 90-*quinquies* (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione delle finanze e della Corte dei conti adibito ai lavori inerenti alla compilazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1922-1923	»	140,000
Cap. 115. — Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale, ecc.	»	2,761,500
Cap. 259. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc.	»	4,000,000
Cap. 346. — Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, ecc.	»	300,000
Cap. 447. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione, ecc.	»	11,500,000
Cap. 463-*bis* (nuovo). — Rimborso alla Banca d'Italia di spese sostenute per l'applicazione del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, relativo al nuovo sistema di pagamento delle rendite nominative	»	25,000
Cap. 653 (aggiunto). — Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale, ecc.	»	31,000
Cap. 744 (aggiunto). — Opere di restauro e miglioramento del palazzo del Senato	»	200,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	19,530,000

Diminuzioni stanziamento.

Cap. 14. — Interessi di somme versate in c. c., ecc.	L.	4,500,000
Cap. 43. — Spese per la Camera dei deputati	»	75,000
Cap. 305. — Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, ecc.	»	20,000
Cap. 337. — Compra dei sali di chinino da lavorare, ecc.	»	2,000,000
Cap. 383. — Interessi passivi nella misura dell'1.50 %, ecc.	»	1,500,000
Cap. 440. — Pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	10,000,000
Cap. 441. — Pensioni privilegiate di guerra, ecc..	»	1,000,000
Cap. 443. — Pensioni a titolo di risarcimento	»	500,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	19,595,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1988.
Modificazione al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, concernente la facoltà di concedere a enti pubblici, a società o a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;
Riconosciuta la opportunità di modificare l'art. 14 del predetto R. decreto per quanto riguarda il diritto di esclusività al concessionario circa l'impianto e la manutenzione degli apparecchi supplementari e degli accessori;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 127. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1989.
Cessazione del corso legale e prescrizione dei buoni cartacei da lire una e due.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 1° aprile 1917, n. 495, 1° ottobre 1917, n. 1550 e 27 marzo 1919, n. 371, coi quali fu autorizzata l'emissione di buoni di cassa cartacei da lire una e due;
Vista la legge 17 febbraio 1921, n. 141, che ha autorizzata la sostituzione dei suddetti buoni di cassa con pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I buoni di cassa cartacei da lire una cesseranno di avere corso legale col 31 dicembre 1923; e quelli che non saranno presentati per il cambio alla Tesoreria centrale o alle sezioni di Tesoreria provinciale e coloniale entro tale data saranno senz'altro prescritti.

Art. 2.

I buoni di cassa cartacei da lire due cesseranno di avere corso legale col 31 dicembre 1924; e quelli che non saranno presentati per il cambio alla Tesoreria centrale o alle sezioni di Tesoreria provinciale e coloniale entro la medesima data saranno senz'altro prescritti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 128. — GRANATA.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1991.

Cessazione dell'ulteriore applicazione di tutte le speciali disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 162, sul trattamento delle persone e degli Enti delle provincie venete che abbandonarono la loro residenza o sede in conseguenza della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, contenente norme speciali per le persone e gli Enti delle provincie venete che abbandonarono la loro residenza o sede in conseguenza della guerra;

Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 215, e 4 marzo 1920, n. 468, che apportarono modificazioni o sostituzioni alle disposizioni del decreto Luogotenenziale sopra menzionato;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1835, col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del suddetto decreto Luogotenenziale;

Riconosciuta l'opportunità di far cessare ogni ulteriore efficacia anche di quelle disposizioni del decreto 1° febbraio 1918, n. 102, non abrogate esplicitamente, essendo ormai del tutto sorpassato lo stato di cose eccezionale in dipendenza del quale furono emanate, e cioè l'occupazione nemica;

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro degli affari esteri, col Ministro della giustizia e degli affari del culto, col Ministro delle finanze e col Ministro dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano di avere ulteriore applicazione tutte le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, che non siano state già abrogate o che, per decorrenza del termine stabilito per la loro efficacia o altrimenti, non abbiano già cessato di avere vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 130. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1996.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina, sentito anche il Commissario per i servizi della marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 28 - « Personale subalterno e salariato pel servizio dei fari, ecc. »	L. 96,000.—
Cap. 136-*bis* (nuovo) - « Indennità agli impiegati od agenti collocati a riposo, o dispensati dal servizio (art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87) »	» 491,566.55
Cap. 197 (aggiunto) - « Liquidazione definitiva dei danni occorsi per i sinistri in guerra, ecc.	» 195,131.59
	L. 782,698.14

In diminuzione:

Cap. 27 - « Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e del segnalamento, ecc. »	L. 96,000.—
Cap. 109 - « Sottufficiali delle Capitanerie di porto, ecc. »	» 216,566.55
Cap. 110 - « Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali, ecc. »	» 151,000.—
Cap. 133 - « Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. ».	» 319,131.59
	L. 782,698.14

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. **1999**.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 31: « Pensioni ordinarie » L. 110,000.

In diminuzione:

Capitolo n. 1: « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. » L. 110,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. **1998**.

Autorizzazione della spesa di L. 1,610,000 per l'esercizio statale provvisorio della linea di navigazione Palermo-Tunisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina, sentito anche il Commissario per i servizi della marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio statale provvisorio della linea di navigazione Palermo-Tunisi, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1923-24, la spesa di L. 1,610,000.

Art. 2.

In esecuzione del disposto del precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le seguenti variazioni:

a) E' istituito il capitolo n. 123-*bis*: « Spesa per l'esercizio statale provvisorio della linea di navigazione Palermo-Tunisi », con lo stanziamento di L. 1,610,000;

b) Lo stanziamento del capitolo n. 140: « Compensi per le costruzioni navali, ecc. », è diminuito della somma di L. 1,610,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 136. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. **2003**.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio nel Regno ai sanitari laureati all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, contenente disposizioni per l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte dei cittadini laureati e diplomati all'estero, rimpatriati per la guerra;
Veduto il decreto del 27 maggio successivo del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, col quale, nello stabilire le modalità relative alla presentazione, alla documentazione ed all'esame delle domande da prodursi dagli interessati, venne, fra l'altro, nell'articolo 1°, precisato al 15 luglio 1923 il termine già prescritto dall'articolo 2, secondo comma del citato Nostro decreto-legge per la presentazione delle domande medesime;
Ritenuta la necessità di prorogare tale termine;
Udito il parere del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 1° ottobre 1923 il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, di cui ai citati articoli, 2 secondo comma, del Nostro decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, e 1° del decreto Ministeriale 27 maggio successivo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro, 217, *foglio* 3. — GRANATA.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze, in udienza del 10 settembre 1923, sul R. decreto 10 settembre stesso, numero 1967, relativo alla 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 229 del 29 settembre scorso.

MAESTÀ,

Gli stanziamenti esistenti nei bilanci dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'interno, delle poste e telegrafi e della guerra non offrono disponibilità sufficienti per sopperire a sopravvenute necessità di carattere inderogabile, mentre per fronteggiare nuovi oneri di bilancio, parimenti inderogabili, occorre provvedere mezzi adeguati e autorizzare l'inscrizione di appositi fondi in bilancio; di tali necessità segue un cenno sommario:

Ministero delle finanze:

L. 10,000 spese per le indagini sulla situazione amministrativa della Società per le bonifiche Pontine;
L. 40,000 spese per il funzionamento della Commissione suprema mista di difesa nazionale;
L. 20,000 partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Gand.

Ministero degli affari esteri:

L. 383,000 spese per la Missione civile italiana all'Equatore;
L. 160,000 spese per la Delegazione italiana alla Conferenza di Losanna;
L. 96,000 corresponsione di sussidi ai connazionali di Spalato;
L. 20,000 spese per il ricevimento dei giornalisti svizzeri in Italia;
L. 215,000 spese per le trattative commerciali con la Spagna e l'Albania.

Ministero dell'istruzione:

L. 20,000 sussidio al Comitato per la Mostra di arte decorativa a Monza.

Ministero dell'interno:

L. 100,000 sussidi per la lotta antimalarica in Sardegna;
L. 800,000 spese per il servizio segreto;
L. 250,000 compensi a funzionari collocati a riposo od esonerati.

Ministero delle poste e telegrafi:

L. 150,000 spese per la corresponsione del cambio sulle competenze agli impiegati postali di confine.

Ministero della guerra:

L. 25,000 spese per l'invio di ufficiali mutilati al Congresso chirurgico di Londra.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, ha pertanto deliberato di attingere l'occorrente somma complessiva di L. 2,279,000 al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, valendosi con ciò della facoltà prevista dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Quart (Torino), di Pattada (Sassari), di Calimera (Lecce), di Anguillara Sabazia (Roma), di Collelongo (Aquila) e di Terranova di Sicilia (Caltanissetta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quart, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

In seguito ad una denunzia della minoranza del Consiglio comunale di Quart, il prefetto di Torino ha disposto una inchiesta, che ha accertato gravi irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

Pubblici lavori eseguiti a trattativa privata senza la prescritta autorizzazione erano stati affidati a taluni amministratori, ed a parenti ed amici. In occasione di altri lavori erano state accordate forniture senza stipulazione del contratto, oppure si era dato esecuzione ad opere senza lo apprestamento di regolari progetti.

Altri lavori e riparazioni erano stati ordinati direttamente dal sindaco, senza preventiva deliberazione, od autorizzazione del Consiglio, o della Giunta e gli amministratori avevano avuto, talvolta, maneggio del pubblico denaro, percependo, anche per rimborso di spese forzose, compensi in misura eccedente quella dovuta.

È stato accertato un grave disordine nei servizi di segreteria e nella contabilità dei mandati, che non erano sempre corredati da regolari documenti giustificativi.

I consuntivi venivano presentati con ingiustificabile ritardo; inoltre erano stati effettuati pagamenti senza deliberazione, od in eccedenza agli stanziamenti del bilancio, o mediante storni di fondi non approvati. Si era data esecuzione a tagli di boschi senza rimettere alla Prefettura la deliberazione relativa.

Per tali deporevoli sistemi di amministrazione, che hanno fortemente intaccato la solidità della finanza comunale, si è determinato nella popolazione un vivace malcontento, che potrebbe esser causa di gravi perturbamenti.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di porre sollecitamente riparo al dissesto della finanza ed alla disorganizzazione dei servizi, appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quart, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor notaio Giulio Ettore Marcoz è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pattada, in provincia di Sassari.

MAESTÀ,

Il contegno partigiano dell'amministrazione del comune di Pattada e l'azione negativa da essa esplicata per la risoluzione dei problemi cittadini e per la tutela degli interessi del Municipio, le avevano alienato da tempo il consenso della popolazione, suscitando tra questa un vivo malcontento, che indusse, nel dicembre scorso, il prefetto di Sassari a disporre un'inchiesta sull'andamento di quella civica azienda.

L'inquirente ha accertato numerose irregolarità, particolarmente in ordine all'esecuzione di lavori in economia, e di forniture cui s'era dato corso senza controlli e senza l'osservanza delle prescritte forme di legge, all'affitto e vendita di terreni di proprietà comunale, concessi spesso partigianamente in uso agli affittuari, od acquirenti prima della stipulazione del contratto, o del pagamento del prezzo; alla gestione del dazio, al collocamento dell'esattoria; alla fornitura di medicinali per i poveri, al trattamento del personale, al funzionamento stesso del Consiglio e della Giunta municipale, le cui sedute erano state spesso tenute fuori della sede del Municipio.

Nel gennaio scorso, poi, subito dopo l'inchiesta, essendo stati allora resi esecutori i ruoli per la tassa di famiglia, si manifestava contro l'amministrazione una nuova e più viva agitazione popolare, che minacciava di trascendere in azioni violente.

Tale stato di cose rese necessaria, per calmare gli spiriti, una inchiesta suppletiva, che accertò partigianerie e sperequazioni nell'applicazione dei tributi ed ebbe come conseguenza, la compilazione d'ufficio della matricola 1923 per la tassa di famiglia.

Ma l'amministrazione, scossa dai rilievi delle due inchieste e turbata dal crescente malcontento popolare, si trova ora di fatto nell'assoluta impossibilità di funzionare ulteriormente: tra sindaco e Giunta sono scoppiati, infatti, insanabili dissensi ed una prima seduta consigliere, indetta per l'8 luglio, è andata deserta, mentre ogni successiva convocazione, attesa la tensione degli spiriti e la risoluta opposizione del partito avversario, non potrebbe avvenire senza incidenti e gravissime ripercussioni nell'ordine pubblico, tanto che il Prefetto, per l'urgenza di assicurare comunque il funzionamento dei servizi, ha dovuto, con decreto del 24 luglio u. s. affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E pertanto, ad eliminare radicalmente ogni causa di contrasto e di turbamento dell'ordine pubblico, e perchè da una nuova convocazione dei comizi elettorali possa ricostituirsi una rappresentanza municipale più rispondente ai sentimenti della popolazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del commissario predetto, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pattada, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Salvatore Spina è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calimera, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

Da un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Calimera sono emerse non poche e non lievi irregolarità.

Gli uffici municipali funzionano irregolarmente; mancano non pochi dei registri prescritti dalla legge; non esiste l'archivio corrente, nè quello di deposito ed i diritti di segreteria non vengono mensilmente versati alla cassa comunale. La tassa fuocatico è applicata con criteri partigiani, mentre quella di esercizio non viene da molti anni applicata, sebbene le condizioni finanziarie del Comune non permettono di rinunziarvi.

Deficientissimo il servizio di spazzamento; il servizio veterinario è da lungo tempo disimpegnato da un interino; la manutenzione del cimitero completamente abbandonata; la pubblica illuminazione trascurata. Il servizio sanitario non funziona regolarmente sopratutto perchè l'amministrazione, non volendo provvedere alla compilazione dell'elenco dei poveri con le norme prescritte, intende mantenere la condotta piena con grave onere del Comune, tanto che la Giunta provinciale amministrativa ha dovuto ordinare la compilazione di ufficio di detto elenco a mezzo di apposito commissario.

Gravi irregolarità sono emerse nella riscossione del dazio, gestito in economia anche per indebito maneggio di pubblico denaro da parte di un agente municipale e di un assessore; quest'ultimo inoltre ha percepito un illegale compenso.

Il Consiglio comunale, diviso da interne discordie, funziona stentatamente, tanto che da alcuni mesi non è stato possibile nominare il sindaco titolare ed importanti affari sono risoluti, senza che vi concorra il requisito dell'urgenza, dalla Giunta municipale.

Questi addebiti furono contestati all'amministrazione; ma le deduzioni date dal Consiglio comunale non ne distruggono la sussistenza, giacchè in alcuni punti si limitano a generiche affermazioni non documentate, ed in altre ammettono senz'altro i rilievi dell'inquirente.

D'altra parte, per le deficienze, per le partigianerie e gli abusi dell'amministrazione, si è manifestata contro di essa una vivace corrente di ostilità che si va continuamente accentuando e desta preoccupazioni per il mantenimento della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di porre sollecitamente e con mezzi adeguati riparo alla disorganizzazione dell'azienda comunale, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calimera, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giuseppe Poidomani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi personali, manifestatisi fra il sindaco ed alcuni componenti il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia, hanno, da qualche tempo, reso anormale il funzionamento di quella civica amministrazione, con grave danno dei pubblici servizi e malcontento della popolazione.

Dimessosi recentemente il sindaco, la nomina del successore, che è l'esponente di tendenze politiche riprovate dalla grande maggioranza degli elettori, ha profondamente aggravato il malcontento popolare, suscitando, durante le adunanze consigliari, vivaci proteste da parte del pubblico e dando alimento ad acerbe critiche e ad aspre polemiche.

In tale situazione, poichè la cittadinanza dà segni indubbi di impazienza e l'eccitazione degli animi, lascia prevedere, anche a breve scadenza, manifestazioni di piazza, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Iannuzzi Oscar è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collelongo, in provincia di Aquila.

SIRE,

Contro l'amministrazione del comune di Collelongo si era andato da qualche tempo determinando un vivace malcontento popolare, che indusse nell'aprile scorso il prefetto di Aquila a disporre un'inchiesta sul funzionamento della civica azienda.

L'inquirente ha accertato che l'amministrazione aveva dimostrata la tendenza di curare più il raggiungimento degli interessi privati, che quello dell'interesse collettivo; aveva trascurato la revisione dei tributi e la riscossione dei ruoli relativi, ponendo il Comune in difficili condizioni finanziarie ed accollandosi l'onere degli interessi sulle anticipazioni del tesoriere; aveva tentato di diminuire senza alcuna plausibile giustificazione la fida pascolo, omesso di dare adeguata sistemazione al personale, abbandonato del tutto i pubblici servizi.

Particolari deficienze presentavano la polizia urbana e rurale, l'approvvigionamento idrico, la manutenzione delle strade, le scuole, l'illuminazione; il Comune era stato impegnato in liti temerarie; nessuna vigilanza era stata adoperata nell'esecuzione di taluni pubblici lavori, e partigianerie varie erano state compiute per favorire amici e perseguire avversari.

Per tali circostanze l'amministrazione non gode più la fiducia della popolazione e recentemente, specie in seguito alle favorevoli vicende di una vertenza per l'occupazione di un bosco sorta col vicino comune di S. Vincenzo, rimasto vittorioso in giudizio, si è avuto una vera esplosione del malcontento popolare in una dimostrazione ostile, che ha costretto l'autorità di P. S. ad adottare eccezionali misure preventive per evitare il verificarsi di spiacevoli incidenti.

Si rende pertanto indispensabile, per togliere la causa prevalente dell'acuirsi delle competizioni locali, lo scioglimento del Consiglio comunale per ragioni di ordine pubblico, ed a ciò provvede, con la conseguente nomina del Regio commissario, lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collelongo, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vito Cervelli, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terranova di Sicilia, in provincia di Caltanissetta.

MAESTÀ,

L'amministrazione del comune di Terranova di Sicilia, agitata da vive competizioni di parte, da tempo più non funziona con regolarità, e le autorità locali, nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni di vigilanza e di tutela, hanno potuto accertare un notevole disordine nella gestione comunale.

Il Consiglio, convocato a lunghissimi intervalli, non ha esplicato nessuna attività notevole; e su gli affari più importanti, anche se rimessi dalla legge alla speciale competenza di tale consesso, si è provveduto abitualmente con deliberazioni di urgenza, adottate dalla Giunta municipale e spesso con disposizioni verbali emanate direttamente dal sindaco. Il Comune gestisce in economia, senza la osservanza delle norme di legge, i servizi della luce elettrica, dell'acqua potabile, della nettezza urbana, e riscossione di dazi, e minimo è il rendimento dei servizi stessi, oberati da numeroso personale, non sempre assunto con le forme di legge. Altre deficienze presentano il servizio di vigilanza annonaria e sanitaria, di polizia urbana e rurale e delle contravvenzioni relative, spesso condonate, o transatte partigianamente. Il personale addetto all'ufficio non ha ricevuto una razionale sistemazione; è trascurata la manutenzione delle strade, la pubblica istruzione, l'igiene; le tasse sono applicate irrazionalmente, dando luogo a gravi sperequazioni fra i contribuenti ed è stata omessa la compilazione di matricole e ruoli per talune di esse. Pubblici lavori sono stati eseguiti in economia per l'importo di notevoli somme senza preventive deliberazioni consigliari e approvazioni superiori, e, non essendosi talvolta provveduto all'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti, talune opere sono rimaste in sospeso con grave danno del Comune e della popolazione.

Qualche amministratore, inoltre, ha preso indirettamente interesse in tali lavori e si sono affrontate liti frequenti e spesso temerarie.

L'amministrazione, poi, ha tenuto, in ripetute occasioni, contegno manifestamente settario, vietando ai suoi aderenti di intervenire a cerimonie patriottiche e mostrando di avversare tenacemente le nuove correnti nazionali, che si sono andate affermando dopo gli ultimi avvenimenti politici.

Per tale complesso di circostanze si è determinata contro di essa una viva agitazione popolare, che tiene gli animi in continuo fermento e potrebbe essere causa di gravi incidenti, finora evitati per il pronto intervento delle autorità locali.

Si rende pertanto indispensabile per ragioni di ordine pubblico, e per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terranova di Sicilia, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vincenzo Cellino, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 settembre 1923.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Macerata.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Macerata.

SIRE,

Nel Consiglio provinciale di Macerata si era recentemente delineata l'impossibilità di un accordo tra i vari gruppi di maggioranza circa la rinnovazione delle cariche presidenziali ed in conseguenza, andata deserta l'adunanza consigliare indetta per il 13 agosto c. a., a norma dell'art. 235 della legge comunale e provinciale, oltre due terzi dei consiglieri assegnati per legge si sono dimessi.

Non sembrando opportuno indire subito i comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, anche perchè converrebbe far coincidere le elezioni provinciali con quelle per la rinnovazione delle numerose amministrazioni comunali disciolte nella circoscrizione, si rende indispensabile assicurare, frattanto, il normale funzionamento dell'azienda con lo scioglimento del Consiglio provinciale e la conseguente nomina della commissione Reale di cui all'art. 324 della legge comunale provinciale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata a termini di legge della provvisoria amministrazione di detta Provincia, sino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al Vice-prefetto, presidente, i signori:

1. Pallotta nob. dott. Alfredo.
2. Benignetti cav. cap. Cesare.
3. Gallerani ing. Ferdinando.
4. Ferraioli colonnello Camillo.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito Pubblico

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data della ricevuta: 6 luglio 1921 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Politi Guido fu Eugenio — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita L. 102 — Consolidato 3% con decorrenza dal 1º ottobre 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 8 settembre 1923.

Il direttore generale: D'Arienzo.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6723 trascritto il 25 settembre 1919.

Trasferimento parziale da Mosca Ros Tronzet Giovanni Battista, a Roma all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, della privativa industriale n. 156785 reg. gen., vol. 463, n. 66 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio idrometrico a tubo di vetro », e dell'attestato di complemento n. 160588 reg. gen.

(Atto di fabbricazione e di uso sottoscritto dal cedente, del 7 dicembre 1917, registrato il 25 novembre 1918 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5385, vol. II atti privati).

N. 6768 trascritto il 21 novembre 1921.

Trasferimento totale da Neesham John Birch, a Glascow (Gran Bretagna) alla Società John Mac Donald e Sons Limited a Maryhill, Glasgow (Scozia), della privativa industriale n. 176765 reg. gen., vol. 553, n. 71 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux machines à mouler ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti l'11 luglio 1919 innanzi al notaio Rob. Marshall, a Glascow, registrato l'8 ottobre 1919 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3430, vol. 440 atti privati).

N. 6769 trascritto il 21 novembre 1921.

Trasferimento totale da Neesham John Birch, a Glasgow (Scozia), alle Società John Mac Donald e Sons Limited a Maryhill, Glasgow (Scozia), della privativa industriale n. 176766 reg. gen., vol. 518, n. 102 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina formatrice perfezionata per fonderia ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti l'11 luglio 1919 avanti al notaio Rob. Marshall, a Glasgow, registrato l'8 ottobre 1919 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3430, vol. 440 atti privati).

N. 6807 trascritto il 3 gennaio 1920.

Trasferimento totale da Jardine James Lockardt e Nelson Thomas Arthur a Jardine James Lockhard, a Esk Mills (Scozia) e Margaret Balfour, vedova Nelson, a Achnacloich (Scozia), della privativa industriale n. 144855 del reg. gen., vol. 441, n. 3 reg. att. con decorrenza 30 settembre 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di produzione di pasta di legno o cellulosa dal bambù e simili ».

(Copia di testamento del defunto Thomas Arthur Nelson, autenticata da Arthur M. Thomas, notaro pubblico di Edimburgo e registrata il 26 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5166, vol. 447 atti pubblici).

N. 6808 trascritto il 3 gennaio 1920.

Trasferimento totale dai signori Jardine James Lockhardt e Balfour Margaret vedova Nelson a Parkside Werks (Edimburg - Scozia) alla Bamboo Paper Company Limited a Londra, della privativa industriale n. 144855 reg. gen.; vol. 441, n. 3 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1914 per l'invenzione del titolo:

« Processo di produzione di pasta di legno o cellulosa dal bambù e simili ».

(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti del 19 giugno 1919 avanti al notaio Arthur M. Thomas a Edimburg, registrato il 20 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9786, vol. 313, atti privati).

N. 6849 trascritto il 10 marzo 1920.

Trasferimento totale da Pelizzola Nino, a Milano a « La Finanziaria », accomandita semplice, a Gallarate, della privativa industriale n. 164663 reg. gen.; vol. 479, n. 82 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Distribuzione automatica senza valvole applicata alle macchine rotative (pompe, motrici, ecc.), composta di una capsula cilindrica cava in cui funziona uno stantuffo a movimento eccentrico e adattata ad una macchina a segmento oscillante ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 17 febbraio 1920 avanti al notaio Ernesto Pescini, di Milano, registrato il 27 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9845, vol. 452 atti

N. 6858 trascritto il 24 marzo 1920.

Trasferimento totale da Prevost Attilio a Milano a Grimaldi Ubaldo Augusto a Milano, della privativa industriale n. 173452 reg. gen.; vol. 496, n. 196 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919 per l'invenzione dal titolo:

« Processo fotoelettrico di riproduzione del suono ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 20 marzo 1920 avanti al notaio Marco Odelscalchi, di Milano, registrato il 24 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n.1664, vol. 2727 atti privati).

N. 6878 trascritto il 23 marzo 1920.

Trasferimento totale da Duca Luigi, a Torino alla Società anonima A. B. G. D. a Milano, della privativa industriale numero 174935 reg. gen.; vol. 504, n. 84 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Innesto automatico per l'accopiamento degli alberi del motore di avviamento e del motore a scoppio nei gruppi d'illuminazione ed avviamento per automobili ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 21 febbraio 1920 avanti al notaio Valente Michele di Torino, registrato il 23 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8929, vol. 442 atti privati).

N. 6879 trascritto il 23 aprile 1920.

Trasferimento totale da Bonomini Bruno e Duca Luigi, a Torino alla Società anonima A. B. G. D. a Milano, della privativa industriale n. 169243 reg. gen.; vol. 486 n. 223 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Magneto di accensione per motori a scoppio ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 23 febbraio 1920, avanti al notaio Ambrogio Giuliani, a Milano, registrato il 27 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1479, vol. 2727 atti privati).

N. 6887 trascritto il 26 aprile 1920.

Trasferimento totale dalla Usine de Désargentation Société Anonyme, à Hoboken presso Anversa (Belgio), alla Société générale métallurgique de Hoboken (Société anonyme) a Hoboken presso Anversa (Belgio) della privativa industriale n. 101068 reg. gen.; vol. 300, n. 244 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1909, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé pour éliminer le plomb et autres impuretés, tel que l'arsenic et l'antimoine de la matte et des minerais de cuivre et gagnant en même temps le cuivre comme métal ».

(Atto di cessione sottoscritto dai sequestratari della cedente in data 20 novembre 1919, avanti al notaio Xavier Vubrecth, di Anversa, registrato il 23 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17497, vol. 2730 atti privati).

N. 6888 trascritto il 30 aprile 1920.

Trasferimento totale da Otto Marius Paul, a Parigi alla Ditta « Ozono », Società italiana del legno, a Milano della privativa industriale n. 168065 reg. gen.; vol. 485, n. 10 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Procédé et apareil pour le viellissement des bois par l'ozone ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 28 aprile 1920 avanti al notaio Marco Odescalchi, a Milano, registrato il 29 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1901, vol. 2727 atti privati).

N. 6889 trascritto il 30 aprile 1920.
Trasferimento totale da Otto Marius Paul, a Parigi alla Ditta « Ozono », Società italiana del legno, a Milano, della privativa industriale n. 173758 reg. gen.; vol. 498, n. 142 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919 per l'invenzione dal titolo:
« Traitement électrique des bois ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 28 aprile 1920, avanti al notaio Marco Odescalchi, a Milano, registrato il 29 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1901, vol. 2727 atti privati.)

N. 6891 trascritto il 3 maggio 1920.
Trasferimento totale da Munari Mario, a Roma a Puglisi Vermiglio Giacinto, a Roma della privativa industriale n. 176242 reg. gen.; vol. 507, n. 227 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919 per l'invenzione dal titolo:
« Incubatrice termostatica eletrica di precisione ».
Attestati di complemento n. 177700 e 178713 reg. gen.
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 17 aprile 1920, avanti al notaio Antonio Russo Ajello, a Rocca di Papa (Roma), registrato il 20 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 669, vol. 65 atti privati).

N. 6892 trascritto il 5 maggio 1920.
Trasferimento totale da Woodrow Harry Ray, a New York a Murray Thomas Edward, a New York (S. U. A.) della privativa industriale n. 161981 reg. gen.; vol. 497, n. 81 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917 per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per saldatura elettrica ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 15 dicembre 1919, avanti al notaio K. M. Richardson, a New York, registrato il 29 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17856, vol. 314 atti privati).

N. 6902 trascritto il 15 maggio 1920.
Trasferimento totale dal sig. Van Deventer Harry Randolph a Newark, Stato di New Yersey (S. U. A.) al signor John Alvord, a Torrington (S. U. A.) della privativa industriale n. 171743 reg. gen.; vol. 491, n. 80 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei condensatori elettrici ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente l'8 marzo 1920, avanti al notaio George D. Levy a Sumter, registrato il 10 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18346, vol. 314 atti privati).

N. 6903 trascrito il 18 maggio 1920.
Trasferimento totale da Preston Albert Francis, a Boston (S. U. A.) a Abbott John, a Winchester, Mass. (S. U. A.) e White Alfred B. a Brookline, Mass. (S. U. A.) della privativa industriale n. 131853 reg. gen.; vol. 402. n. 6, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1913 per l'invenzione dal titolo:
« Machine pour la fabrication de patrons de chaussures et autres ».
(Atto di cessione sottoscrito dalle parti l'8 dicembre 1919 avanti al notaio John J. Mahon, a Boston, registrato il 12 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18493, vol. 314, atti privati).

N. 6904 trascritto il 18 maggio 1920.
Trasferimento totale da Herrien Gaston, a Parigi alla Ateliers de Constructions de l'Ouest, a Parigi, della privativa industriale n. 131297 reg. gen.; vol. 417, n. 205 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et dispositifs pour la construction des hangars et, plus particulièrement, des hangars démontables pour engins de navigation aèrienne surtout ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 1920, a Parigi, registrato il 12 magigo 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18494, vol. 314 atti privati).

N. 6905 trascritto il 18 maggio 1920.
Trasferimento totale da Herrien Gaston, a Suresnes (Francia) alla Ateliers de Construction de L'Ouest, a Parigi, della privativa industriale n. 132174 reg. gen.; vol. 421, n. 181 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1913 per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux constructions telles, notamment, que les hangars démontable et que, et surtout, les hangars démontable pour engins de navigation aèrienne ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 1920, a Parigi, registrato il 12 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18494, vol. 314 atti privati).

N. 6908 trascritto il 25 maggio 1920.
Trasferimento dalla Società anonima Birra Peroni Ghiaccio e Magazzini Frigoriferi a Roma, a Fischetti Ercole fu Vincenzo, a Catania della privativa industriale n. 131034 reg. gen.; vol. 410, n. 113 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Fermentazioni alcooliche », e dell'attestato di complemento n. 136493 reg. gen.
(Atto di licenza di uso limitato sottoscritto dalle parti il 17 aprile 1920, avanti al notaio Paolo Castellini, a Roma, registrato il 6 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10894, vol. 407 atti pubblici).

N. 6909 trascritto il 6 maggio 1920.
Trasferimento totale dalla Società Costruzioni Aerodinamiche Onofri e Bucchetti, a Milano, alla Società Costruzioni Aerodinamiche Bucchetti e Civelli, a Milano, della privativa industriale n. 175278 reg. gen.; vol. 502, n. 139 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Essicatoio ad aria umida ».
(Atto di trasformazione di Società in dat 30 dicembre 1919, sottoscritto dalle parti avanti al notaio Buffoli Giuseppe di Monza, registrato il 3 genaio 1920 all'ufficio demaniale di Monza, numero 707, vol. 79 atti —).

N. 6911 trascrito il 27 maggio 1920.
Trasferimento totale dai signori De Mattei Cesare, Natale, Ernesto, Federico, Alfredo, Silvio, a Torino, al sig. Arduino Pier Teresio, a Torino, della privativa industriale n. 167196 reg. gen.; vol. 483, n. 68 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Gruppo generatore multiplo applicabile alle macchine per la preparazione del caffè exprès ».
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 28 aprile 1920 avanti al notaio Giulio Musso, a Torino, registrato il 17 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7797, vol. 474 atti pubblici).

N. 6912 trascritto il 28 maggio 1920.
Trasferimento totale da Robinson John George, a Manchester (Gran Bretagna) alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster - Londra, della privativa industriale n. 124378, reg. gen.; vol. 389, n. 131 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912 per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei soprariscaldatori del vapore per caldaie da locomotive e simili ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 20 marzo 1919, avanti al notaio H. Peter Venn, a Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12002, vol. 444 atti privati).

N. 6913 trascritto il 28 maggio 1920.
Trasferimento totale da Robinson John George, a Manchester (Gran Bretagna) alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster, a Londra, della privativa industriale n. 124223 reg. gen.; vol. 389, n. 141 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912 per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi ai soprariscaldatori del vapore per caldaie tubolari da locomotive ed altre simili »
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 20 marzo 1919, registrato il 25 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, numero 12002, vol. 444 atti privati).

N. 6914 trascritto il 28 maggio 1920.
Trasferimento totale da Robinson John George, a Manchester (Gran Bretagna) alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster, Londra, della privativa industriale numero 127616 reg. gen.; vol. 391, n. 248 reg. att., con decorrenza dal 30 ottobre 1912 per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi ai soprariscaldatori a vapore per caldaie da locomotive ed altre caldaie tubolari a fumo ».
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 20 marzo 1919, avanti al notaio H. Peter Venn, a Londra, registrato il 25 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12002, vol. 444 atti privati).

N. 6915 trascritto il 28 maggio 1920.

Trasferimento totale da Robinson John George, a Manchester (Gran Bretagna) alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster, Londra, della privativa industriale n. 134216 reg. gen.; vol. 409, n. 230 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi ai soprariscaldatori a vapore per caldaie tubolari per uso marino ed altre ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 20 marzo 1919 avanti al notaio H. Peter Vann, a Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12002, vol. 444 atti privati).

N. 6916 trascritto il 28 maggio 1920.

Trasferimento totale da Robinson John George, a Manchester (Gran Bretagna) alla The Superheater Corporation Limited, a Werstminster, a Londra, della privativa industriale n. 141805 reg. gen., vol. 429, n. 247 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei soprariscaldatori a vapore per caldaie tubolari di locomotive od altre ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 20 marzo 1919, avanti al notaio St. Peter Venn, a Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12002, vol. 444 atti privati).

N. 6917 trascritto il 28 maggio 1920.

Trasferimento totale da Luard Edward Sydney, a Londra, alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster, Londra, della privativa industriale n. 122501 reg. gen., vol. 377, n. 145 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1911, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei soprariscaldatori a vapore per caldaie da locomotive, o per piroscafi e simili ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 25 marzo 1919, avanti al notaio Harry Peter Venn, a Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12000, vol. 444 atti privati).

N. 6918 trascritto il 28 maggio 1920.

Trasferimento totale da Robinson John George, a Manchester (Gr. Bretagna), alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster, Londra, della privativa industriale n. 169816 reg. gen., vol. 487, n. 196 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei soprariscaldatori per caldaie da locomotive di tipo marino ed altre ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 25 marzo 1920, avanti al notaio Harry Peter Venn, a Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12001, vol. 444 atti privati).

N. 6919 trascritto il 28 maggio 1920.

Trasferimento totale da Robinson John e The Superheater Corporation Limited, a Londra, alla The Superheater Corporation Limited, a Westminster, Londra, della privativa industriale n. 159246 reg. gen., vol. 468, n. 199 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi ai soprariscaldatori del vapore per caldaie tubolari a tubi multipli per il fumo ed il fuoco ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 25 marzo 1920, avanti al notaio Harry Peter Venn, a Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12001, vo. 444 atti privati).

N. 6920 trascritto il 28 maggio 1920.

Trasferimento totale da Robinson John George e The Superheater Corporation Limited, a Londra, a The Superheater Corporation Limited, a Westminster, Londra (Inghilterra), della privativa industriale n. 156605 reg. gen., vol. 464, n. 23 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi ai soprariscaldatori del tipo a tubo multiplo per il fumo e la fiamma ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 25 marzo 1920, avanti al notaio Harry Peter Venn, Londra, registrato il 21 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12001, vol. 444 atti privati).

N. 6921 trascritto l'11 maggio 1920.

Trasferimento totale da Lazzerini Oreste, a Milano, alla ditta F.lli Foà, a Milano, della privativa industriale n. 178295 reg. gen., vol. 501, n. 38 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Forchetta con congegno di rilascio ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 24 novembre 1919, avanti al notaio Alfredo Stoppani, a Milano, registrato il 11 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6031, vol. 448 atti pubblici).

N. 6922 trascritto il 14 maggio 1920.

Trasferimento totale dalla Ditta J. G. Fahr, a Gottmadingen (Germania) alla Société Maschinenfabrik Fahr Aktiengesellschaft, a Gottmadingen (Germania), della privativa industriale n. 115461 reg. gen., vol. 350, n. 169 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1911, per l'invenzione dal titolo:

« Ranghinatore combinato con voltafieno a tamburo ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 14 febbraio 1920, registrato il 3 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, numero 18012, vol. 314 atti privati).

N. 6928 trascritto il 16 giugno 1920.

Trasferimento totale da Marcucci Augusto, a Nizza (Francia) a Sciurba Gaetano, a Nizza (Francia) della privativa industriale n. 183896 reg. gen., vol. 524, n. 78 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Chaussure ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 20 maggio 1920, registrato li 11 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Roma, numero 20396, vol. 314 atti privati).

N. 6930 trascritto il 7 giugno 1920.

Trasferimento totale da Feraud Pierre, Marius, Jean Baptiste, a Parigi alla Ditta Ing. G. Pontremoli e C., a Milano della privativa industriale n. 134134 reg. gen., vol. 408, n. 24 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Tampon-Buvard ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 25 marzo 1920, registrato il 27 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, numero 19234, vol. 2935 atti privati).

N. 6933 trascritto il 26 giugno 1920.

Trasferimento totale da Toscani Vittorio, a Pavia a Dozzi Antonio, a Milano, della privativa industriale n. 142529 reg. gen., vol. 432, n. 16 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di allestimento di pareti, volte, pavimenti, ecc. per renderli antisettici », e dell'attestato di complemento numero 145812 reg. gen.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti il 18 agosto 1914, avanti al notaio Pompeo Piceni, di Milano, registrato il 19 agosto 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1226, vol. 394 atti pubblici).

Roma, 31 maggio 1923.

Il direttore: G. Giuliozzi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RETTIFICA.

Nell'elenco dei concorrenti ammessi agli esami per la carriera consolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 227 del 27 settembre u. s., devono aggiungersi i seguenti nomi di candidati omessi:

Delfch Bruno ed Ottaviano Ottavio.

Gli esami avranno inizio a Palazzo Chigi il giorno 11 corrente alle ore 12.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.